

Statuto dell' Organizzazione di Volontariato

"GRUPPO K"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della legge nazionale 11 agosto 1991, n.266 e della legge regionale 21 febbraio 2005 n.12 e successive modifiche l'Associazione di Volontariato, ONLUS, denominata "GRUPPO K", che di fatto esiste ed opera senza fini di lucro già dal 1969, con sede in SANTA SOFIA (FC), via NEFETTI n. 14.

(La lettera "K" rappresenta l'iniziale dell'espressione greca "koinonia" che indica la comunione, l'intimo legame e la relazione fraterna degli uomini tra di loro).

L'eventuale trasferimento della sede sociale potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea e non richiederà formale variazione del presente statuto nel caso in cui la sede legale non si trasferisca fuori dal Comune di SANTA SOFIA.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e si prefigge come scopo di svolgere attività di beneficenza, culturali, educative, ricreative, sociali, assistenziali a favore di persone terze rispetto all'organizzazione in stato di emarginazione, di disagio, di bisogno socio-economico o culturale, o rientranti nell'accezione delle "fasce deboli", sia della nostra comunità che di altri paesi nel mondo, attraverso attività volte a prevenire o rimuovere tali situazioni o comunque a tutelare diritti primari delle persone.

L'Associazione opera come realtà complementare alle Attività Parrocchiali di S.Sofia, ispirandosi ai valori ed alle motivazioni cristiane.

In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività solidaristiche:

1. Raccolte fondi attraverso, sottoscrizioni, mercatini, cene, manifestazioni, ed altre attività simili.
2. Beneficenza tramite iniziative o progetti indirizzati a specifiche situazioni di bisogno o qualora non possibile direttamente tramite Associazioni/Enti operanti in tali settori, anche con la previsione di erogazione di contributi in denaro.
3. Gestione di campi ricreativi, educativi.
4. Promozione di feste popolari al fine di sensibilizzazione e raccolta fondi
5. Lotterie e pesche di beneficenza o attività simili.
6. Collaborazione con associazioni nazionali e non, in occasione di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione, con o senza raccolte di fondi, con eventuali forme di affiliazione o simili.
7. Redazione e pubblicazione di bollettini, notiziari o simili, con diffusione gratuita sia cartacea che informatica, come strumenti di comunicazione e collegamento tra soci e di informazione e sensibilizzazione della popolazione anche sulle iniziative e attività svolte e da svolgere sia dall'Associazione che eventualmente anche dalle altre realtà della Comunità.
8. Collaborazione e condivisione di iniziative, rientranti nelle finalità sopra riportate, con la Parrocchia di Santa Sofia, nei locali della quale è ubicata attualmente la sede dell'Associazione.
9. Raccolta di generi di prima necessità e alimentari e distribuzione a persone, famiglie, gruppi o comunità in situazione di bisogno.
10. Svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 3

Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- 1) contributi degli aderenti;
- 2) contributi di privati;
- 3) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- 4) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- 5) donazioni e lasciti testamentari;
- 6) rimborsi derivanti da convenzioni;
- 7) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- 8) qualunque altra entrata consentita dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto finanziario e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Copia del rendiconto verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 4

Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che aderiscano successivamente e si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta, nella forma e modulistica stabilita dal Consiglio Direttivo, da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il pagamento della quota associativa annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo nell'importo, riconferma la qualifica di socio, adesione che pertanto non necessita di delibera da parte del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

Il socio può anticipare la quota dell'adesione (che comunque rimarrà valida solo nelle singole annualità) per un massimo di anni tre. Qualora receda dall'adesione le quote già versate non verranno restituite ma saranno considerate un contributo all'Associazione.

Nel caso che il Consiglio Direttivo deliberi un aumento della quota annuale, a coloro che ne hanno anticipato la stessa per gli anni successivi, verrà richiesta l'integrazione dall'annualità della delibera.

L'eventuale reiezione di domande, deve essere sempre motivata.

Sull'eventuale reiezione della domanda, l'aspirante associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al collegio dei Probiviri che delibera in merito.

La qualità di socio si perde:

1. per decesso;
2. per recesso;
3. per esclusione:
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
 - per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione
 - per mancato versamento della quota associativa, automaticamente decorso un anno dal mancato rinnovo o trascorsi due mesi dal sollecito.

L'esclusione dei soci è deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo; la delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata formalmente all'interessato con modalità che consentano l'attestazione della avvenuta ricezione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati dal Consiglio Direttivo per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento al Collegio dei Probiviri.

Fino alla data di pronunciamento del Collegio dei Probiviri l'associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa effettiva a seguito della delibera del Collegio dei Probiviri che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo, notificata formalmente all'interessato con modalità che consentano l'attestazione della avvenuta ricezione.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio viene annotato da parte del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 6

Diritti e doveri dei soci

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, salvo i casi di tutela della riservatezza (privacy) ed altri casi previsti dalla legge.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari con la propria opera prestata a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art. 7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Proviviri

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui all'art 2.

Art. 8

L'Assemblea

L'assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, salvo quanto di prerogativa del Collegio dei Proviviri, e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di una delega.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o la maggioranza del Consiglio Direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro socio eletto tra i presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto diretto a ciascun associato in forma cartacea e/o informatica o tramite messaggio telefonico o whatsapp o tramite la pubblicazione Notiziario K che arriva a tutti gli associati, da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data della riunione; la convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Il voto è normalmente espresso in forma palese, tranne che abbia ad oggetto delle persone, il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Qualora le modifiche statutarie riguardino le finalità dell'Associazione di cui all'art. 2 del presente statuto, è necessario acquisire il parere del Collegio dei Proviviri.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

- adotta eventuale azione di revoca del Consiglio Direttivo o dei suoi singoli componenti;
- determina il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
- approva il rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- approva eventuali regolamenti interni;
- elegge i membri del Collegio dei Probiviri e adotta eventuale azione di revoca di tale organo;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali

Art. 9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea dei soci a cui spetta la possibilità di determinazione. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei membri del Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, quelli rimasti in carica devono convocare entro 30 giorni l'Assemblea perché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo:

- elegge al suo interno un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- stabilisce, per la quota associativa, l'importo;
- predispone il rendiconto;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera eventuali regolamenti sul funzionamento dell'organizzazione;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, sette giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 4 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, ha il compito di presiedere il Consiglio Direttivo nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con compiti di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve tempestivamente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 12

Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea dei Soci fra i Soci stessi che non ricoprono altre cariche sociali su una rosa di candidati proposta dalla Parrocchia di S. Lucia in Santa Sofia.

Il Collegio dei Probiviri di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell'Associazione o di singoli Soci fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organi dirigenti.

I componenti del Collegio dei Probiviri hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica per 4 anni.

Art. 13

Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art.14

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.